



**Servizio: Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli**

**Settore: Giuridico Amministrativo Controlli**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2611 del 24-08-2021**

<b>OGGETTO:</b>	<b>SHORT LIST DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO, ASSISTENZA O CONSULENZA LEGALE. AGGIORNAMENTO.</b>
-----------------	---

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/05/2015 recante “*Modalità e tempi di attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali*”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D. Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “*Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16/06/2016 recante “*Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro*”, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21/06/2016;

**VISTO**, inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;

**VISTO** l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore Generale dell’ASPAL;

**VISTA** la determinazione della Direzione Generale n. 887 del 04/04/2019 di approvazione del Regolamento di regolamento di programmazione, contabilità e bilancio dell’ASPAL;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 12/05/2020 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’ASPAL;

**VISTA** la determinazione della Direzione Generale n. 8 del 05/01/2017 con la quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali relativi ai vari servizi dell’ASPAL;

**VISTA** la determinazione della Direzione Generale n. 449 del 12/04/2017 recante “*Istituzione articolazioni organizzative di livello non dirigenziale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ex articolo 13 L.R. 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014*”;

**VISTA** la determinazione della Direzione Generale n. 1020 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023;

**VISTA** la deliberazione n. 14/37 del 16/04/2021 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata

esecutività alla predetta determinazione n. 1020 del 31/03/2021;

**VISTA** la determinazione della Direzione Generale n. 1254 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale delle Attività (PAA);

**VISTA** la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 – Legge di Stabilità 2021;

**VISTA** la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 – Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07/05/2021 con la quale la sottoscritta è stata individuata Direttrice Generale dell'ASPAL;

**VISTA** la determinazione della Direzione Generale n. 2134 del 19/12/2020 con la quale sono state conferite al Dott. Gianluca Calabrò le funzioni di Direttore del Servizio “*sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli*” dell'ASPAL;

**VISTA** la determinazione della Direzione Generale n. 290 del 02/02/2021 con la quale il Dott. Gianluca Meloni è stato individuato Coordinatore del Settore giuridico amministrativo sino alla data del 31/07/2021. Detto incarico, giusta determinazione del medesimo Organo n. 2495 del 02/08/2021, è stato prorogato sino alla data del 31/12/2021;

**DATO ATTO** che nell'articolazione dell'ASPAL non è a tutt'oggi previsto un ufficio legale e che con nota prot. n. 11358 del 7 luglio 2016, la Direzione Generale dell'Area Legale della Regione Sardegna, in risposta a formale richiesta dell'Agenzia in materia di supporto giuridico (prot. n. 11665 del 12 luglio 2016), ha comunicato di non poter “*supportare le istanze di un'Agenzia Regionale*”;

**PREMESSO** che l'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano “*agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali*”:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni*:

1.1- *in un arbitrato o in una conciliazione*;

1.2- *in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo*;

2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31*”;

**CONSIDERATO** che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità ...*”, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del citato decreto legislativo che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

**CONSIDERATO** che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n.2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n.162/PAR), e considerati i chiarimenti interpretativi da parte delle ANAC espressi, da ultimo nella deliberazione n.1158 del 09/11/2016, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 citato, applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

**DATO ATTO**, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

**RITENUTO** pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”, secondo la quale – laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno- le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- obbligo di pubblicità adeguata, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati

all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;

- principi predeterminati per l'aggiudicazione, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati alla presentazione di manifestazione di interesse;

**CONSIDERATO**, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione *“le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)”*;

**CONSIDERATO**

- che l'ANAC con delibera n.1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;

- che con la medesima delibera l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi);

**RICHIAMATA** la determinazione della Direzione Generale n. 2511 del 02/10/2019, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio, consulenza o assistenza legale, unitamente allo schema di domanda per l'iscrizione al predetto elenco;

**CONSIDERATO** che con il predetto avviso si è stabilito, altresì, di procedere all'aggiornamento del suddetto elenco, con cadenza almeno semestrale, a seguito di presentazione di apposite istanze di iscrizione, di modifica e/o di cancellazione da parte degli Avvocati;

**DATO ATTO** che con determinazioni della Direzione Generale

- n. 2855 del 12/11/2019
- n. 542 del 09/04/2020
- n. 1180 del 07/08/2020
- n. 67 del 14/01/2021
- n. 261 del 01/02/2021
- n. 393 del 12/02/2021
- n. 1503 del 06/05/2021
- n. 2313 del 15/07/2021

sono stati approvati e pubblicati i relativi aggiornamenti;

**RILEVATO** che nel secondo semestre dell'anno 2021 sono pervenute le seguenti istanze di iscrizione:

NOMINATIVO AVVOCATO	ISTANZA	MOTIVAZIONE ISTANZA
---------------------	---------	---------------------

LOVICU Maria Luisa	Prot. n. 70486 del 27/07/2021	ISCRIZIONE
SATTA Angela	Prot. n. 70559 del 27/07/2021	ISCRIZIONE

**DATO ATTO**, pertanto, che sono pervenute al protocollo generale dell'Ente:

- n. 2 (due) istanze di iscrizione alla short list degli Avvocati dell'Ente;

**RILEVATO** che il Settore giuridico amministrativo ha svolto l'istruttoria di rito sulle istanze pervenute, atta a verificare la regolarità delle stesse, nonché il possesso dei requisiti richiesti dal surichiamato avviso pubblico permanente relativamente alle istanze di ammissione alla short list, e che in esito alla medesima istruttoria, si è pervenuti alle seguenti risultanze:

Numero istanze di iscrizione alla short list ammesse	2 (due)
--	---------

**RITENUTO** altresì che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione dell'allegata short list di Avvocati di fiducia dell'Ente, parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornata sulla base di quanto emerso dall'istruttoria di rito espletata dal Settore giuridico amministrativo, conformemente alle prescrizioni del citato avviso pubblico, le cui risultanze sono conservate agli atti del medesimo Settore;

**DATO ATTO** che

- i professionisti cui affidare incarichi legali da parte dell'Agenzia saranno selezionati dall'approvando elenco nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi del punto 3.1.3 del paragrafo "L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici" delle linee guida ANAC n. 12 "La stazione appaltante garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare";

**RILEVATO** che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di acquisire le manifestazioni di disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico da parte dell'Agenzia;

**RILEVATO** che l'ASPAL si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco per i motivi indicati nel citato avviso pubblico;

**CONSIDERATO** che la sottoscritta non incorre nell'assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconfiribilità ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

#### DETERMINA

Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

**Art. 1)** di approvare l'allegata short list degli Avvocati di fiducia dell'Ente, parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornata sulla base dell'istruttoria di rito espletata dal Settore giuridico amministrativo, conformemente alle prescrizioni dell'avviso pubblico permanente approvato con determinazione della Direzione Generale n. 2511 del 02/10/2019, le cui risultanze sono conservate agli atti del medesimo Settore;

**Art. 2)** di dare atto pertanto che l'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Agenzia, ad oggi vigente, risulta composto da n. 115 (centoquindici) Avvocati;

**Art. 3)** di individuare nella scrivente il Responsabile di procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

**Art. 4)** di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico dell'Amministrazione e, pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

**Art. 5)** di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

**Art. 6)** di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Il Coordinatore del Settore giuridico amministrativo: Dott. Gianluca Meloni

La Funzionaria incaricata: Dott.ssa Francesca Serri

Visto

Del direttore del Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli  
F.to DOTT. GIANLUCA CALABRO'

**La Direttrice Generale**

F.to MAIKA AVERSANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate